



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 marzo 2014
(OR. en)**

Fascicoli interistituzionali:

2014/0048 (NLE)

2014/0049 (NLE)

2014/0045 (NLE)

6693/14

**EEE 4
ELARG 22**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria, dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, e di tre relativi accordi

DECISIONE N. .../2014/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria,
dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia
allo Spazio economico europeo, e di tre relativi accordi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo¹ ("l'accordo SEE") è stato firmato a Porto il 2 maggio 1992.
- (2) La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013.
- (3) A seguito dell'adesione all'Unione europea, la Repubblica di Croazia ha richiesto di divenire parte contraente dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 128 dello stesso.
- (4) A tal fine la Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo ("l'accordo") e di tre relativi protocolli aggiuntivi, ossia: a) il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, b) il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e c) il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'unione europea ("i relativi protocolli").

¹ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

- (5) L'accordo e i relativi protocolli dovrebbero essere firmati e applicati in via provvisoria, in attesa che sia espletate le procedure per la loro conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo e dei relativi protocolli, con riserva della loro conclusione .

I testi dell'accordo e dei relativi protocolli, nonché dell'accordo in forma di scambio di lettere con riguardo alla loro applicazione provvisoria, sono acclusi alla presente decisione* .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo e i relativi protocolli, nonché l'accordo in forma di scambio di lettere con riguardo alla loro applicazione provvisoria a nome dell'Unione.

* GU: accludere documento st 6696/14.

Articolo 3

L'accordo e il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo sono applicati in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stato completato l'ultimo scambio di lettere, in attesa che siano espletate le procedure per tale accordo e protocollo.

Il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea sono applicati in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica riguardante l'applicazione provvisoria, a norma dell'articolo 4 di entrambi i protocolli aggiuntivi

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
